

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Deliberazioni del COA: quale efficacia probatoria?

Viola l'art. 34 cdf (già art. 46 codice previgente) l'avvocato che agisca contro l'assistito per il recupero di un proprio credito professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato (Nel caso di specie trattavasi di una procedura di pignoramento presso terzi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 (pubbl. 9.5.2019)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERÉ’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], CF. [OMISSIS], avverso la decisione in data 13/10/17, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso di non aver mai commesso violazioni deontologiche;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale si riporta integralmente al ricorso alle successive memorie e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la riforma della decisione dal CDD e in subordine l'applicazione della minor sanzione dell'avvertimento.

FATTO

Il procedimento trae origine da un esposto presentato il 22.10.2010 avanti il COA di Rimini dal sig. [ESPONENTE], che lamentava come, pur in costanza di mandato, l'avv. [RICORRENTE] avesse ottenuto nei suoi confronti in data 16.10.2008 un decreto ingiuntivo, e successivamente promosso delle procedure esecutive non andate a buon fine, ad eccezione dell'ultima, instaurata con pignoramento presso terzi redatto in data 8.9.2010 e notificato al terzo in data 22.9.2010.

Rappresentava l'esponente di avere conferito, unitamente alla figlia, mandato all'avv. [RICORRENTE] affinché lo rappresentasse in una causa civile promossa avanti il Tribunale di Roma per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del figlio, a seguito di incidente stradale.

Concluso nel 2004 il giudizio di primo grado, con esito non pienamente soddisfacente per gli attori, veniva proposto appello alla sentenza. All'avv. [RICORRENTE] fu affiancata la moglie dell'esponente, avv. [OMISSIS]; la causa veniva pertanto iscritta presso la Corte di Appello di Roma nel 2005, con udienza per la precisazione delle conclusioni chiamata al 22 ottobre 2009.

Come già più sopra riferito, in precedenza, nell'ottobre 2008 l'avv. [RICORRENTE] aveva chiesto ed ottenuto nei confronti del [ESPONENTE] un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese di lite di primo grado, che erano state corrisposte al danneggiato dalla compagnia soccombente, ed intrapreso alcune procedure esecutive, che si erano tuttavia rivelate infruttuose.

Ciononostante, l'avv. [RICORRENTE] non aveva rinunciato al mandato, professionale ed, anzi, aveva continuato nella difesa dell'esponente, depositando, in data 21.12.2009 la comparsa conclusionale e in data 11.1.2010 la memoria di replica nel procedimento pendente avanti la Corte di Appello.

In data 22.9.2010, di qualche giorno successiva al deposito della sentenza di appello, avvenuto in data 1.9.2010, l'avv. [RICORRENTE] notificava atto di pignoramento presso terzi per l'importo di oltre Euro 74.000 (settantaquattromila), che reca come data di redazione l'8.9.2010, sottoponendo ad esecuzione forzata le somme dovute allo stesso da parte dei convenuti soccombenti all'esito del giudizio di appello; il [ESPONENTE] pertanto si risolveva a presentare l'esposto di cui al presente procedimento.

La rinuncia al mandato perveniva unicamente al codifensore – moglie dell'esponente- in data 3.10.2010 dopo la notifica dell'atto di pignoramento .

Poichè l'avv. [RICORRENTE] rivestiva la carica di Consigliere dell'Ordine di Rimini, l'esposto veniva inviato per competenza al COA Distrettuale di Bologna, ai sensi dell'art. 1 d.l.c.p.s. 597/47.

Invitato a dedurre in merito, l'avv. [RICORRENTE] depositava due memorie difensive, corredate da una notevole mole di documenti, relativi agli atti della causa nella quale aveva patrocinato il [ESPONENTE], e chiedeva l'archiviazione del procedimento, ritenendo di non avere commesso violazioni disciplinari.

In sintesi egli si difendeva sostenendo di avere intrapreso le procedure monitoria ed esecutiva solo per le spese del primo grado di giudizio, il cui pagamento aveva ripetutamente richiesto al cliente senza esito, e che il deposito degli scritti conclusivi era stato autorizzato dall'avv. [OMISSIS]. L'esito del procedimento di appello era stato favorevole all'appellante.

Trasferito il procedimento avanti il Consiglio Distrettuale di Disciplina, divenuto competente con decorrenza 1.1.2015, l'avv. [RICORRENTE] veniva ascoltato dal Consigliere relatore, e veniva depositata ulteriore memoria corredata da altri documenti (69).

L'avv. [RICORRENTE] anche davanti al CDD reiterava sostanzialmente le difese già svolte avanti al COA di Bologna, precisando di avere rinunciato al mandato nel 2008, ma di essersi determinato a proseguire nella difesa del [ESPONENTE], su espressa autorizzazione della di lui moglie, associata alla difesa, ma non esperta in materia di risarcimento del danno, ed in particolare di danni punitivi, dei quali egli rappresentava uno dei massimi esperti.

La sezione disciplinare deliberava l'apertura del procedimento sul seguente capo di incolpazione:

“Per avere violato l'art. 46 del codice deontologico previgente (ora art. 34 del codice deontologico vigente), avendo intrapreso, in data 8 settembre 2010, una procedura di pignoramento presso terzi a carico del proprio assistito Signor [ESPONENTE], per il recupero del proprio compenso professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato”.

Fissata l'udienza dibattimentale, l'avv. [RICORRENTE] provvedeva a depositare la lista testi ed a citare per la medesima udienza i testi, ivi affermando – contrariamente al vero – che la citazione era stata autorizzata dall'autorità giudicante, e precisando che, in caso di assenza giustificata, la relativa documentazione avrebbe dovuto essere inviata direttamente alla sua mail, mentre l'assenza ingiustificata avrebbe comportato l'accompagnamento della forza pubblica.

L'intimazione era stata notificata anche ai nove Presidenti dei COA dell'Emilia Romagna, dai quali l'incolpato voleva ottenere una deposizione in merito ai precedenti giurisprudenziali adottati dai loro Ordini in merito alla violazione a lui contestata.

In sede dibattimentale la lista testi veniva ritenuta sovrabbondante veniva ridotta, tenuto conto dell'elevato numero di testimoni, nonché del fatto che molte delle circostanze dedotte come elementi di prova erano del tutto inconferenti con il procedimento.

L'avv. [RICORRENTE] eccepiva l'illegittimità del provvedimento, invocando a suo favore la normativa sul lavoro nella sua prima applicazione e sostenendo che nessuna norma prescriveva la preventiva autorizzazione da parte del Collegio.

Nel prosieguo, all'udienza successiva formulava alcune eccezioni processuali, con le quali chiedeva:

- la sospensione o il rinvio del procedimento al fine di acquisire i precedenti giurisprudenziali relativi all'incolpazione che gli era stata mossa;
- l'astensione del Presidente del Collegio per presunti rapporti intrattenuti con il Presidente del COA di Bologna in merito alla citazione testi ricevuta, della quale mostrava di essere a conoscenza prima ancora del deposito della lista testi;
- la mancata citazione del P.M. per il proseguimento del dibattimento.

Ribadiva poi l'illegittimità del provvedimento di riduzione della lista testi.

Tutte le eccezioni venivano respinte, ed all'udienza successiva l'avv. [RICORRENTE] depositava istanza di legittima suspicione ex art. 45 c.p.p.

Escussi quindi i testi ammessi, all'esito del dibattimento il Collegio riconosceva la responsabilità disciplinare per i fatti oggetto del capo di incolpazione e, ritenuto grave il comportamento dell'Avv. [RICORRENTE], anche in considerazione della circostanza che egli rivestiva la carica di Consigliere dell'Ordine, irrogava la sanzione della sospensione per mesi due.

Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'avv. [RICORRENTE], che sostanzialmente contesta la ricostruzione del fatto così come operata dalla Sezione del CDD, ribadendo in particolare:

- la sussistenza della rinuncia al mandato;
- la circostanza che il deposito delle scritture conclusionali era stato effettuato per non

creare pregiudizi e danni, essendo egli grande esperto in materia di c.d. danni punitivi;
- la mancata valutazione dell'attività di garante assunta dal co-difensore (che nella specie era la moglie dell'esponente).

Contesta inoltre che la sua condotta sia stata defatigatoria e improntata a spregiudicatezza, nonché che vi sia un obbligo di maggiore rigore a carico dei Consiglieri dell'Ordine.

Eccepisce infine, in ipotesi di rigetto del ricorso, l'intervenuta prescrizione ed, infine, lamenta la sproporzione della sanzione applicata.

Chiede pertanto:

In via cautelare la sospensione del procedimento in attesa della decisione sulla legittima sospensione ex art. 45 c.p.p

In rito

L'ammissione delle prove richieste, tra cui l'acquisizione delle decisioni di merito sull'art. 46 cod. deont. ed in via subordinata l'ammissione delle prove orali dei nove presidenti dei COA del Distretto.

Nel merito, l'accertamento della sussistenza della rinuncia al mandato formalizzata ad aprile 2008 e a gennaio 2009 con cessazione di ogni attività defensionale alla data dell'11.1.2010 (data di deposito della replica;

Il proscioglimento per insussistenza / infondatezza del fatto, ovvero l'intervenuta prescrizione;

In via subordinata applicare una sanzione più lieve, quale l'avvertimento o la lettera del Presidente.

In data 21.9.2018 il ricorrente depositava memoria per ulteriormente illustrare i motivi di impugnazione, con richiamo (produzione di documenti già acquisiti al fascicolo di parte e di due nuovi documenti).

All'udienza dibattimentale venivano depositati ulteriori documenti.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Deve innanzitutto essere esaminata la domanda, formulata in via cautelare, di sospensione del presente procedimento in attesa della decisione sull'istanza di legittima sospensione ex art. 45 c.p.p., art. 59 L. 247/2012 e art. 10 comma 4 Reg. 2/14.

Ritiene questo Consiglio che non sussistano gli estremi per l'accoglimento dell'istanza, oggetto di autonomo procedimento davanti a sé, non vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., che, al fine di evitare l'irragionevole protrarsi del processo, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, ne prevede l'applicabilità solo in ipotesi tassative, ben potendo, negli altri casi, la questione essere deliberata in via

incidentale.

Orbene, l'istanza è, prima ancora che infondata, inammissibile. A prescindere infatti dalla circostanza che la stessa è stata depositata avanti ad un Giudice incompetente, appare evidente come la norma di cui all'art. 45 c.p.p., sia eccezionale e pertanto insuscettibile di applicazione analogica e quindi ristretta esclusivamente al processo penale.

Non sussiste quindi motivo per la sospensione del procedimento.

Deve essere disattesa, altresì, l'istanza del ricorrente volta all'ammissione delle prove già chieste in primo grado, e rigettate dal CDD, con particolare riferimento all'acquisizione delle decisioni di merito sia di proscioglimento che di condanna pronunciate dai COA del distretto di Bologna riferibili all'art. 46 del codice deontologico, ovvero in subordine di ammettere, sulle medesime circostanze, la prova per testi dei nove Presidenti del Distretto sulla giurisprudenza di merito.

Nel corso del procedimento avanti al CDD l'avv. [RICORRENTE] ha chiesto l'audizione di ben 24 testimoni, 15 dei quali chiamati a riferire su circostanze del tutto influenti rispetto al capo di incolpazione; sull'esclusione di quei testi il ricorrente non ha formulato alcun motivo di impugnazione, né alcun rilievo, limitandosi, in sede di conclusioni, a riproporre in modo del tutto generico l'istanza, che, pertanto è irrituale, inammissibile e comunque priva di fondamento, vertendo su circostanze irrilevanti. Parimenti non accoglibile è l'istanza volta ad acquisire, documentalmente, ovvero mediante prova orale, i precedenti giurisprudenziali attinenti alla fattispecie oggetto del presente giudizio: a prescindere infatti dalla circostanza che la richiesta di esibizione è formulata in modo del tutto generico e come tale irrituale, ritiene questo Consiglio che la prova richiesta (tanto documentale che orale) sia abnorme ed infondata ai fini della presente decisione, attesa la vigenza del principio del libero convincimento del giudice, non vincolato ai precedenti, in sede disciplinare, (da ultima Cass. SSUU 961/17), non costituendo la giurisprudenza oggetto di acquisizione documentale.

Nel merito:

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la decisione di primo grado avrebbe errato nel ritenere non provata la preesistenza della rinuncia al mandato al momento della notifica del pignoramento presso terzi: il CDD avrebbe infatti immotivatamente disatteso le testimonianze rese in sede dibattimentale dall'Avv. [OMISSIS] e dalla Sig.ra [OMISSIS], che invece erano state precise e concordanti nel riferire della comunicazione inviata al [ESPONENTE] nel maggio 2008 (prima dell'introduzione della procedura monitoria) e reiterata nel gennaio 2009, avendo per contro valorizzato le testimonianze dell'esponente [ESPONENTE] e dell'avv. [OMISSIS], che nutrivano risentimento e pregiudizi nei suoi confronti.

Dall'asserita assenza di motivazione l'avv. [RICORRENTE] deduce la piena validità della prova orale resa dai testi [OMISSIS] e [OMISSIS], tanto più che sarebbe stato comunque acquisito agli atti del procedimento un principio di prova scritta costituita dalla mail inviata al [ESPONENTE] in data 6.4.2008 (doc. 38 prodotto dal ricorrente in primo grado) con il quale l'avv. [RICORRENTE] comunicava al cliente che, ove non fosse pervenuto il pagamento nel termine stabilito, egli si sarebbe riservato di rinunciare al mandato (ciò che presupponeva una ulteriore manifestazione di volontà e non un automatismo).

Il motivo non è fondato: premesso che non esiste nel nostro ordinamento alcun principio in base al quale la mancata motivazione da parte del Giudice renderebbe la prova orale "valida ed efficace", il CDD, nell'esplicazione del suo libero convincimento, ha correttamente circostanziato perché abbia inteso discostarsi dalle deposizioni dei testi [OMISSIS] e [OMISSIS], rilevando come, nella pur copiosa produzione documentale effettuata dall'incolpato, non si rinvenisse alcun documento in grado di confermare quanto dichiarato dai testi (spedizione della comunicazione di rinuncia mediante raccomandata A.R.); la loro dichiarazione era inoltre smentita da altra documentazione di segno contrario.

Osserva in proposito il Consiglio come -quantunque l'art. 85 c.p.c. non prescriva alcuna formula sacramentale per la comunicazione all'assistito della rinuncia al mandato- la stessa, avendo carattere recettizio, ai fini della sua validità debba essere univoca nell'esprimere, senza ambiguità alcuna, la decisione di non proseguire nell'attività difensiva in favore del cliente. Ciò che, dall'esame dei documenti prodotti dall'avv. [RICORRENTE] in primo grado, non risulta in alcun modo: al contrario, nel già più sopra richiamato doc. 38 è manifestata la mera riserva di rinunciare al mandato ove non si fosse verificata la condizione del pagamento nel termine assegnato; analogamente nel doc. 1, (mail 6 maggio 2009 da avv. [OMISSIS] a Avv. [RICORRENTE]); a richiesta dell'avv. [RICORRENTE] in merito alla sorte del giudizio di appello, si rimette allo stesso la decisione se proseguire o meno nel mandato difensivo: decisione che non risulta provata essere stata assunta. Ed ancora: nel doc. 2 (fax in data 11.10.2009, con il quale l'avv. [RICORRENTE] si limita ad avvisare il cliente dell'imminenza dell'udienza di precisazione delle conclusioni, offrendosi di recarsi a Roma per fare l'udienza (attività del tutto incompatibile con la preesistenza di una rinuncia al mandato). Analogamente nel doc. 4 (mail all'avv. [OMISSIS] in data 23.12.2009 con la quale comunica di avere provveduto al deposito della comparsa conclusionale, ed informa che provvederà nei termini al deposito della memoria di replica) soprattutto nel documento 50, successivo al deposito degli scritti conclusionali, dal cui contenuto non emerge alcun elemento che possa far ritenere non solo il venir meno del mandato difensivo ma soprattutto la consapevolezza nel cliente che

il mandato era stato rimesso in epoca precedente.

E' poi acquisita agli atti una comunicazione di data 3.1.2010 (all. 3 alla memoria di replica dell'esponente depositata avanti il COA di Bologna in data 24.6.2011), non contestata, con la quale l'avv. [RICORRENTE] dichiara testualmente di non poter rinunciare al mandato perché avrebbe pregiudicato la causa, informando che, depositata la replica avrebbe inviato la nota delle sue competenze e la rinuncia al mandato, ciò che non consta essere avvenuto sino al 3.10 2010, e quindi in data successiva al deposito della sentenza di appello, allorché il ricorrente comunica all'avv. [OMISSIS] che *"allo stato il suo mandato risulta giuridicamente cessato ad ogni effetto di legge ... per cui d'ora innanzi dovrà provvedere il tuo studio..."*.

E' dunque la documentazione proveniente dallo stesso incolpato a smentire i suoi assunti (e la deposizione testimoniale dell'avv. [OMISSIS] e della Sig.ra [OMISSIS]), dimostrando per contro che il rapporto professionale che lo legava al [ESPONENTE] è proseguito, indipendentemente dall'attività di recupero delle spese di primo grado poste in essere, che comunque non aveva indotto il cliente a revocare il mandato.

Il rigetto del primo motivo assorbe ogni altro motivo di impugnazione nel merito.

Solo per completezza si osserva, quindi, come anche il secondo ed il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata, che non avrebbe tenuto in debito conto che il deposito degli scritti conclusionali in appello (comparsa conclusionale e memoria di replica) sarebbe stato effettuato al mero fine di non pregiudicare la difesa del [ESPONENTE], e su autorizzazione dell'Avv. [OMISSIS], codifensore, siano privi di pregio. Il compimento di ulteriori attività, successive alla rinuncia al mandato (ove in ipotesi effettivamente avvenuta), non era nello specifico necessitato, come invece sostiene il ricorrente: l'art. 85 c.p.c. prevede che la rinuncia al mandato difensivo non produca effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive (C.C. 13858/2013). Sulla materia interviene anche il codice deontologico: l'art. 47 del previgente codice forense (ora sostituito dall'art. 32 NCD, di contenuto analogo) esclude espressamente la sussistenza di responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività: nel caso che ci occupa l'avv. [RICORRENTE] sostiene di avere inviato la rinuncia al mandato una prima volta nel 2008, reiterando la comunicazione nel gennaio 2009. Poiché il termine per il deposito delle comparse conclusionali era compreso

tra il dicembre 2009 ed il gennaio 2010, egli ben avrebbe potuto, ove lo avesse voluto, disinteressarsi dell'andamento della causa senza incorrere in responsabilità di alcun tipo.

Nè a diverso risultato porta la considerazione che il pregiudizio per il [ESPONENTE] sarebbe derivato dall'affidare la difesa dello stesso ad altro avvocato meno esperto del ricorrente nella materia: a prescindere dalla evidente autoreferenzialità dell'argomento, in ogni caso il deposito degli scritti conclusionali ed il comportamento tenuto nel corso del giudizio di appello anche successivamente all'instaurazione del procedimento monitorio per il recupero del proprio credito costituiscono null'altro che l'adempimento del mandato difensivo.

Quanto, infine, alla asserita autorizzazione al deposito degli scritti difensivi, che sarebbe stata data dall'avv. [OMISSIS], la stessa sarebbe del tutto irrilevante, dal momento che il mandato defensionale era stato rilasciato dal [ESPONENTE], in favore del quale veniva svolta l'attività difensiva. E ciò a voler prescindere dal fatto che la dedotta circostanza, smentita dall'avv. [OMISSIS] nel corso della sua deposizione, ha trovato conferma solo nelle dichiarazioni dell'Avv. [OMISSIS], collega di studio del ricorrente: il doc. 40, richiamato in ricorso ha contenuto affatto diverso rispetto a quanto esposto, trattandosi di scritto proveniente dall'avv. [RICORRENTE], che contiene una mera proposta, alla quale non risulta provato sia stata data risposta.

Il motivo pertanto non può trovare accoglimento.

Con il quarto motivo di ricorso, l'avv. [RICORRENTE], ritenuto che la norma di cui all'art. 46 del previgente codice deontologico avesse la funzione di evitare che il difensore, che per effetto dell'intrapresa procedura esecutiva si troverebbe in posizione dominante, possa entrare in conflitto di interessi con il proprio cliente, e nuocere all'attività difensiva da svolgere in suo favore, rimprovera al CDD di non avere tenuto conto della funzione di garanzia esercitata nell'ambito della vicenda dall'avv. [OMISSIS], nominata codifensore. Partendo quindi dal presupposto che l'attività svolta sarebbe stata richiesta, circoscritta ad autorizzata dall'avv. [OMISSIS], chiamata quale garante del [ESPONENTE], a vigilare sul potenziale conflitto di interessi, l'avv. [RICORRENTE] deduce che il consenso dell'avente diritto alla tutela avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'addebito.

Il motivo, quantunque formulato in modo non chiaro, è privo di fondamento: a prescindere dalla circostanza che, come più sopra si è messo in evidenza non risulta che l'avv. [OMISSIS] abbia autorizzato alcunché, il rapporto tra difensore ed assistito deve essere sempre diretto e basato sulla fiducia, e l'avvocato deve evitare sempre di trovarsi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale con il proprio cliente.

E questo tanto nell'ipotesi che sia il solo difensore, quanto nella diversa ipotesi che altri colleghi siano associati a lui nella difesa del cliente. Non vi è una ulteriore funzione di

controllo o di garanzia che un difensore deve svolgere nei confronti dell'altro, che consenta l'elusione di una delle norme fondamentali che devono caratterizzare il comportamento dell'avvocato, che deve essere sempre improntato alla lealtà.

Il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] ha quindi integrato la violazione contestatagli con l'addebito.

Eccepisce il ricorrente, per l'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di merito, l'intervenuta prescrizione, sostenendo che, ferma restando la rinuncia al mandato risalente al 2008, a tutto concedere la propria attività difensiva sarebbe cessata al momento del deposito della memoria di replica, in data 11.1.2010, non avendo egli svolto alcuna altra attività successivamente; ragion per cui, al momento dell'approvazione del capo di incolpazione da parte del CDD (3 settembre 2015) il termine quinquennale di prescrizione, applicabile *ratione temporis*, era già trascorso.

L'assunto non è corretto: fermo restando che non sussiste prova che il mandato sia stato rinunciato in un momento anteriore, risulta per contro incontrovertibile che alla data del 3.1.2010 lo stesso ricorrente afferma di agire in forza del mandato difensivo, cui ritiene di non poter rinunciare per non pregiudicare il cliente, e riservandosi di provvedervi in momento successivo. Momento che, a tutto concedere, volendo ritenere valida (cosa che non è) la manifestazione di volontà manifestata al solo codifensore e non al cliente, si colloca, come già ricordato, al 3.10.2010. Il pignoramento presso terzi che costituisce l'oggetto dell'addebito fu redatto l'8.9.2010. Pertanto alla data del 3.9.2015 la prescrizione non era maturata e l'eccezione non può trovare accoglimento.

Pertanto, dalle risultanze processuali emerge che l'avv. [RICORRENTE] non solo non ebbe a rinunciare al mandato difensivo conferitogli, ma espressamente lo conservò, dichiarando al cliente di non poterlo dismettere; e, avuta notizia dell'esito vittorioso della lite (sentenza depositata l'1.9.2010), prima ancora di darne notizia al cliente, sottopose a pignoramento, (con atto redatto l'8.9.2010 e notificato il successivo 22.9.2010) per il soddisfacimento del proprio credito, le somme a quello dovute dai soccombenti.

Risulta quindi fondato l'addebito contestatogli, che ha per oggetto la violazione del precetto di cui all'art. 46 del previgente codice deontologico (ora art. 34 NCDF).

Ritiene il Consiglio Nazionale Forense che la decisione di primo grado debba essere confermata anche nella sanzione: la scansione temporale degli avvenimenti mostra come il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] sia stato inequivocabilmente preordinato a mantenere il controllo della vicenda processuale sino alla sua definizione, per giungere alla soddisfazione del proprio credito; egli si è infatti limitato a preannunciare future rinunce al mandato, per assumere una apparente posizione di terzietà, senza peraltro darvi seguito, e continuando a svolgere l'attività difensiva, per poi giungere a notificare il

pignoramento presso terzi per un importo di circa 74.000 euro (euro 49.032 in forza di atto di precetto, oltre all'aumento ex. art. 517 c.p.c.) subito dopo il deposito della sentenza e prima di avvisare il cliente. Tale ultima circostanza connota di ulteriore gravità un comportamento che, finalizzato al recupero del proprio credito, ha visto un avvocato comparire nei registri giudiziari contemporaneamente come creditore esecutante per importi non irrilevanti e difensore del medesimo soggetto. In questi termini va dunque contenuta l'intera vicenda, che il ricorrente ha ritenuto di ampliare introducendo nel presente giudizio documenti chiosati in modo volutamente errato, ed istanze del tutto inconferenti. Tale condotta, unita alla circostanza che l'avv. [RICORRENTE] rivestiva all'epoca dei fatti, e tutt'ora riveste, la carica di Consigliere dell'Ordine, rende fondato l'aggravamento della sanzione prevista dall'art. 34 NCDF, che il CDD ha ritenuto di contenere nel minimo edittale (due mesi): il Consigliere dell'Ordine, per la visibilità che consegue alla carica quantomeno all'interno del Foro, e per la sua funzione di riferimento che riveste per gli avvocati- deve mantenere un comportamento improntato con il massimo rigore al rispetto delle regole deontologiche, evitando quindi atteggiamenti che possano recare disdoro all'istituzione che rappresenta.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2018;

IL SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 novembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria